

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2022, n. 24-4787

Fondazione Casa di Riposo "Dr. Venanzio Santanera", con sede nel Comune di Villafranca d'Asti (AT). Nomina del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 25 cod. civ. e dell'art. 8 co. 1 della L.R. 23/2015.

A relazione dell'Assessore Marrone:

Premesso che:

- con D.D. n. 140/DA1904 del 12/05/2008 - adottata dall'allora Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale - è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) delle LL. RR. 10 e 11 del 19/03/1991, l'idoneità all'iscrizione nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato della fondazione Casa di Riposo "Dr. Venanzio Santanera" (nel seguito: Fondazione), di Villafranca d'Asti (AT), già IPAB avente analoga denominazione che traeva le proprie origini dalla disposizione testamentaria del fondatore dott. Venanzio Santanera (rogito Notaio Barberis di Torino, 25/01/1901, rep. 31) e veniva eretta in Ente Morale con R.D. 15/05/1910. Con tale determinazione dirigenziale, inoltre, è stato approvato lo statuto proposto dalla Fondazione medesima e tuttora vigente;

- la Fondazione in data 12/06/2008 è stata iscritta al n. 862 del suddetto Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato;

- lo scopo istituzionale della Fondazione, ai sensi dell'art. 2 dello statuto vigente, è "*(...) ospitare persone anziane di ambo i sessi che non presentino problemi a vivere in comunità, e di provvedere alla loro assistenza in modo adeguato alle condizioni socio- economiche e culturali della comunità locale, tenendo in particolare riguardo il consolidamento, la crescita del benessere personale, relazionale e sociale degli individui. (...)*";

- la Fondazione, ai sensi dell'art. 8 dello statuto vigente, è retta da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica cinque anni, composto da 5 membri compreso il Presidente: quattro nominati dal Comune di Villafranca d'Asti - tra i quali è individuato il Presidente - e, quale quinto membro, il parente più prossimo (e più anziano di età) del Fondatore in qualità di consigliere di diritto.

Considerato che, in esito all'attività istruttoria condotta sulla documentazione agli atti dal competente Settore regionale della Direzione Sanità e Welfare, sono emersi i seguenti elementi:

a) le dimissioni rassegnate in data 21/12/2021 da parte di tre membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, compreso il Presidente, comunicate al Comune di Villafranca d'Asti, in qualità di ente nominante, in pari data e successiva corrispondenza tra il predetto Comune e il Presidente dell'organo di amministrazione in merito alla efficacia temporale delle stesse, con assunzione, da ultimo, da parte del Presidente, espressa tramite note di Studio legale appositamente incaricato, dell'impegno di garantire, per spirito di servizio, la prosecuzione delle incombenze relative alla propria carica sino al 15/02/2022, limitatamente a quanto strettamente necessario per le attività già in essere e per l'ordinaria amministrazione;

b) il riscontro di anomalie nella procedura posta in essere, nel marzo 2021, dal Comune di Villafranca d'Asti per la nomina dei quattro componenti di propria competenza all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, rispetto alla previsione statutaria vigente, come da nota del competente Settore regionale prot. 1639/A1421A del 17/01/2022, cui l'Amministrazione

comunale ha riscontrato, con nota datata 24/01/2022, fornendo precisazioni circa la procedura di nomina adottata e la conformità della stessa all'atto di indirizzo in materia deliberato dal proprio Consiglio comunale (deliberazione Consiglio comunale 23/2019);

c) le dimissioni rassegnate in data 19/01/2022 da parte di due dei tre membri componenti il Collegio dei Garanti, disciplinato all'art. 19 dello statuto vigente della Fondazione;

d) la gravità della situazione economico-finanziaria della Fondazione, come emergente da relazione del 23/09/2021 predisposta da esperto incaricato e trasmessa, in data 23/12/2021, al competente Settore regionale - a cura sia del Comune di Villafranca d'Asti, sia del Presidente del Consiglio di Amministrazione - che pone in luce, tra gli altri, i seguenti elementi:

1) l'andamento in perdita della gestione della Fondazione, al netto delle partite straordinarie, già a partire dal 2018, con una previsione di perdita, alla data del 31/12/2021, ammontante a euro 185.000,00;

2) mutuo venticinquennale contratto nel 2009 con debito residuo da rimborsare pari a euro 839.329,00;

3) ritardo di 5 mensilità nel pagamento delle fatture mensili dovute dalla Fondazione all'attuale gestore dei servizi socio-assistenziali;

4) preoccupazione con riferimento all'andamento economico negativo della gestione della Fondazione, all'incremento dell'indebitamento, all'incapacità da parte del flusso generato dai ricavi di far fronte alla uscite legate ai costi operativi;

e) la situazione debitoria di cui allo stato patrimoniale (classe D), pari a complessivi euro 1.482.429,00, di cui al Bilancio di esercizio anno 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 14/07/2021;

f) il prospetto al 30/09/2021, redatto dal commercialista incaricato dalla Fondazione e trasmesso agli uffici regionali nello scorso mese di gennaio, che presenta una perdita di euro 115.521,77.

Viste le note del competente Settore regionale:

a) prot. 1639/A1421A del 17/01/2022, già sopra citata, con cui inoltre si chiedeva al Comune di Villafranca d'Asti e alla Fondazione, ciascuno per la propria competenza, di attivare le procedure atte a garantire la funzionalità del Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile - richiesta ribadita anche con successiva nota prot. 2881/A1421A del 25/01/2022 - e si anticipava che, nel caso di impossibilità a ricostituire tale organo, l'amministrazione regionale avrebbe avviato la procedura per la nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 25 cod. civ. e dell'art. 8 co. 1 della L.R. 23/2015. Al riguardo, inoltre, si precisava che il Comune avrebbe dovuto fornire il nominativo del designato, da individuare mediante avviso pubblico, verificando il possesso, da parte del medesimo, di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza, nonché dei requisiti di conferibilità e compatibilità a ricoprire incarichi ai sensi del D. Lgs. 39/2013;

b) prot. 3580/A1421A del 31/01/2022 con cui si comunicava che, nelle more della ricostituzione dell'organo di amministrazione della Fondazione, i consiglieri dimissionari avrebbero dovuto garantire il funzionamento della Fondazione in considerazione della delicatezza dell'attività svolta e a tutela degli ospiti della struttura.

Viste, in esito alle predette note regionali, tra le altre, le note del Comune di Villafranca d'Asti:

a) prot. 1057 del 18/02/2022, acquisita al prot. 6593/A1421A di pari data, con la quale veniva comunicato che l'Amministrazione comunale, sulla base delle indicazioni di cui alla predetta nota regionale prot. 1639/2022, avrebbe provveduto a pubblicare apposito avviso pubblico per

l'individuazione di un soggetto idoneo da nominare quale Commissario straordinario della Fondazione, in ragione della decisione unanime del Consiglio comunale di non procedere alla ricostituzione dell'organo di amministrazione della Fondazione avendo lo stesso ritenuto che le candidature a tal fine pervenute, a riscontro di apposito avviso comunale, non presentavano i requisiti di professionalità ed esperienza necessari per far fronte alla situazione in cui versava la Fondazione;

b) prot. 1546 del 11/03/2022, acquisita al prot. 9726/A1421A del 14/03/2022, avente ad oggetto l'indicazione, a seguito di avviso pubblico, del nominativo del dott. Pietro Endrizzi, quale soggetto più idoneo a ricoprire l'incarico di Commissario straordinario della Fondazione.

Vista la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, articolo 8, comma 1, con la quale è stato attuato, in capo alla Regione, il processo di riallocazione di talune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, anche ai sensi della L.R. 1/2004, indicate in un apposito allegato A), tra le quali, con riferimento alle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, “(...) *controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, (...) compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario*”.

Richiamata la D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 “D.P.R. 10.02.2001, n. 361 Semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private. Procedure e competenze”, ed, in particolare, il paragrafo “Controllo e Vigilanza” il quale attribuisce alla Giunta la nomina del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 25 del cod. civ.

Preso atto delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo "Dr. Venanzio Santanera", con sede nel Comune di Villafranca d'Asti (AT) e dell'impossibilità, per le ragioni sopra indicate, di ricostituire il medesimo, si ritiene necessario e urgente nominare, ai sensi dell'art. 25 cod. civ. e dell'art. 8 co. 1 della L.R. 23/2015, un Commissario straordinario, per la durata di 6 mesi, o sino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione se antecedente, al quale affidare il mandato di:

1) provvedere, per la durata dell'incarico, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, con mandato generale volto ad adottare tutti gli atti necessari a garantire un adeguato livello di prestazioni a favore della popolazione anziana ospite presso la struttura;

2) ricostruire la situazione patrimoniale, contabile e finanziaria della Fondazione, con verifica delle risultanze attive e passive imputabili alla stessa, al fine di formulare la propria valutazione circa l'esistenza o meno delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale della stessa in una situazione di equilibrio economico-finanziario, procedendo:

A) in caso di riscontro dell'esistenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale da parte della Fondazione:

- a predisporre un adeguato piano di rientro e sostenibilità finanziaria della gestione dell'attività condotta dalla Fondazione;
- dato adempimento al precedente punto, a insediare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sulla base delle vigenti disposizioni statutarie, al quale affidare la gestione dell'ente nell'osservanza del piano di rientro e di sostenibilità redatto dal Commissario straordinario;

B) in caso di riscontro dell'assenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale da parte della Fondazione, ad attivare la procedura di estinzione, ai sensi delle disposizioni normative e statutarie vigenti;

3) provvedere alle eventuali segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze e delle criticità riscontrate nel corso della gestione commissariale.

Ritenuto di richiamare la D.G.R. n. 26-4605 del 24/09/2012 per l'individuazione dell'indennità a favore del Commissario straordinario della Fondazione derivante, come sopra detto, dal processo di privatizzazione dell'originaria I.P.A.B. Casa di Riposo "Dr. Venanzio Santanera"; deliberazione che determina, in via transitoria, l'indennità di carica a favore dei commissari straordinari delle I.P.A.B., nelle misure di Euro 450,00, Euro 650,00 ed Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, in relazione all'attività dell'I.P.A.B., alle sue risorse finanziarie ed all'impegno richiesto al Commissario, da porre a carico del bilancio dell'Istituzione commissariata ed i cui criteri sono confermati, ai sensi della D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018, sino alla conclusione del processo di riordino delle suddette I.P.A.B. di cui alla L.R. 12/2017.

Considerato che, data la tipologia della Fondazione e dell'impegno richiesto, si ritiene congrua l'erogazione al Commissario di una indennità pari ad Euro 1.000,00 mensili al lordo delle ritenute di legge, da porre a carico del bilancio della Fondazione commissariata.

Precisato che:

- in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario dimissionario rimane investito dei poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale in ragione dell'esigenza di garantire, in conformità al principio della *prorogatio imperii* di cui all'art. 2385 c.c. che si richiama per analogia, la stabilità e la continuità dell'attività amministrativa, tenuto anche conto del fatto che trattasi di incarico di amministratore straordinario ed unico di un ente operante nell'ambito dell'assistenza socio-assistenziale;

- in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato il Commissario straordinario - fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini di vigilanza, ai sensi della D.G.R. 30 - 6355 del 12/01/2018 - dovrà produrre una relazione a metà mandato ed una finale da trasmettere al Settore regionale competente.

Dato atto che la competente Direzione regionale - fermo il rispetto di quanto previsto in materia di incompatibilità di incarichi ai sensi del Capo V del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013 - ha acquisito agli atti la disponibilità dell'interessato nonché la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità presentata dal dott. Pietro Endrizzi ai sensi dell'art. 20 del citato decreto, la quale costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico oggetto della presente deliberazione.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la legge n. 6972/1890;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs. 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

visto l'art. 25 del Cod. Civ.;

vista la legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30 - 6355 del 12/01/2018;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo "Dr. Venanzio Santanera", con sede nel Comune di Villafranca d'Asti (AT) e dell'impossibilità, per le ragioni indicate in premessa, di ricostituire il medesimo;

- di nominare, ai sensi dell'art. 25 del cod. civ. e dell'art. 8 co. 1 della L.R. 23/2015, il dott. Pietro Endrizzi quale Commissario straordinario della Fondazione Casa di Riposo "Dr. Venanzio Santanera", per la durata di 6 mesi, o sino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione se antecedente, al quale affidare il mandato di:

1) provvedere, per la durata dell'incarico, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, con mandato generale volto ad adottare tutti gli atti necessari a garantire un adeguato livello di prestazioni a favore della popolazione anziana ospite presso la struttura;

2) ricostruire la situazione patrimoniale, contabile e finanziaria della Fondazione, con verifica delle risultanze attive e passive imputabili alla stessa, al fine di formulare la propria valutazione circa l'esistenza o meno delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale della stessa in una situazione di equilibrio economico-finanziario, procedendo:

A) in caso di riscontro dell'esistenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale da parte della Fondazione:

- a predisporre un adeguato piano di rientro e sostenibilità finanziaria della gestione dell'attività condotta dalla Fondazione;

- dato adempimento al precedente punto, a insediare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sulla base delle vigenti disposizioni statutarie, al quale affidare

la gestione dell'ente nell'osservanza del piano di rientro e di sostenibilità redatto dal Commissario straordinario;

B) in caso di riscontro dell'assenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale da parte della Fondazione, ad attivare la procedura di estinzione, ai sensi delle disposizioni normative e statutarie vigenti;

3) provvedere alle eventuali segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze e delle criticità riscontrate nel corso della gestione commissariale;

- di determinare l'indennità di carica a favore del Commissario straordinario nella misura di Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, a carico del bilancio della Fondazione commissariata;

- di dare atto che in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario dimissionario rimane investito dei poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale;

- di dare atto che in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato il Commissario straordinario - fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini di vigilanza, ai sensi della D.G.R. 30 - 6355 del 12/01/2018 - dovrà produrre una relazione a metà mandato ed una finale da trasmettere al Settore regionale competente;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)